



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

Sezione Seconda

cds - Giustizia amministrativa
TAR-RM - TAR Lazio - Roma
Decreti

Prot. n. 0000060 - 23/03/2018 - REGISTRAZIONE



cds 000110422000

DECRETO N. 60/2018

Oggetto: Misure organizzative per l'attivazione dell'ufficio per il processo amministrativo.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 ed, in particolare, l'art. 53-ter (inserito dall'art. 8, co.1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'ufficio per il processo amministrativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato (dPCS) in data 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della giustizia amministrativa» (G.U. 12 aprile 2005, n. 84) e s.m.i.;

Visto l'art. 1, co. 1, del dPCS in data 25 maggio 2017 (G.U. 27 giugno 2017, n. 148), che ha inserito nel predetto "Regolamento" l'art. 22-bis, relativo all'ufficio per il processo amministrativo, con previsto insediamento di tale ufficio, per quanto riguarda il T.A.R. del Lazio, presso ciascuna delle tre sezioni esterne del Tribunale;

Considerato che con decreto n. 12/2018 in data 18 gennaio 2018, di seguito semplicemente "decreto n. 12/18", si è provveduto ad attivare - giusta i presupposti colà evidenziati e ai quali si opera rinvio - gli Uffici per il processo amministrativo presso tutte le Sezioni esterne del T.A.R. del Lazio (prima, seconda e terza);

Ritenuto necessario definire le linee fondamentali per l'organizzazione dell'ufficio per il processo, come già attivato presso la II Sezione esterna del citato Tribunale;

DECRETA

Art. 1

1. E' attivata presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, II Sezione esterna, la struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", da articolare tenendo conto del numero effettivo di magistrati in servizio, nonché del personale di segreteria di Area funzionale III ad esso assegnabile - secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto n. 12/18 - e di coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del d.l. 21 giugno



ll.

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2

1. Il Dirigente di Segreteria della II Sezione adotta le misure di gestione del personale di segreteria, coerenti con le determinazioni del sottoscritto Presidente della stessa II Sezione, di seguito semplicemente "Presidente" (o del giudice da questi eventualmente delegato con apposito atto), il quale assegna i tirocinanti ai magistrati ed esercita il coordinamento e il controllo della struttura organizzativa di cui al precedente art. 1.

Art. 3

1. L'ufficio del processo amministrativo svolge i compiti di cui all'art. 5 del decreto n. 12/18 e più in particolare le seguenti attività:

a) elencazione - per ciascun anno solare - dei nuovi ricorsi presentati per ogni singola materia, con precisazione della sussistenza, o meno, di istanza cautelare;

b) elencazione delle pendenze (ricorsi presentati negli anni precedenti e non ancora fissati);

c) collaborazione col Presidente per l'organizzazione di udienze tematiche o per cause seriali;

d) preparazione di report di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;

e) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile allo smaltimento dell'arretrato.

2. Per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio del processo potrà procedere all'eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del Presidente o suo delegato.

Art. 4

1. Il coordinatore dell'ufficio per il processo può - compatibilmente con le disponibilità strutturali del Tribunale - organizzare sedute pomeridiane di approfondimento di pronunce del giudice amministrativo o di altre Corti, nazionali e comunitarie, ovvero di temi di dottrina rilevanti per l'attività giurisdizionale. Tali sedute potranno essere aperte alla partecipazione di magistrati, rappresentanti del Foro, tirocinanti e funzionari amministrativi addetti allo stesso ufficio per il processo, con interventi anche di magistrati ordinari o contabili per le questioni di rispettiva competenza.

Art. 5

1. In fase di prima organizzazione, presso la II Sezione esterna l'ufficio per il processo è coordinato dal Presidente, con singole funzioni delegabili, tramite ulteriore decreto, ad altri magistrati della sezione per eventuali esigenze emerse.

Art. 6



1. Il Presidente predisporrà con cadenza annuale un rapporto informativo, al fine di illustrare i risultati raggiunti e le eventuali ulteriori esigenze emerse, da disciplinare d'intesa con i Presidenti delle altre sezioni esterne; tale rapporto sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a cura del Presidente del T.A.R. del Lazio. In sede di prima applicazione, l'adempimento di cui al presente articolo sarà effettuato con riguardo all'intero anno 2018.-

Roma, addì **23 MAR. 2018**



Il Presidente
Antonino Savo Amodio